




Comune di Montalto Uffugo

**Sapienza - Università di Roma
Dipartimento Interateneo di
Planificazione Territoriale e
Urbanistica**



Studi finalizzati all'elaborazione del Piano Strutturale Comunale

Art. 20 L.R. del 16 aprile 2002

**Responsabile scientifico e Coordinatore generale
Lucio Carbonara**

Inquadramento territoriale
Emanuela Biscotto e Silvia B. D'Astoli

Verifica degli Standard e Adequazione PRG
Roberta Strappini con Laura Fongione e Piers Pellegrino


Analisi dei Vincoli
Maria Migliorini con Luigi Riccioliello

*Coordinamento delle Analisi dei valori territoriali, dell'uso del
suolo, del sistema insediativo*
Carlo G. Nuti

Analisi dei caratteri agroforestali
**"Cerere" studio associato: Filippo Benedetti, Leonardo
D'Ambrosi con Elena Talana**

Ambiente e paesaggio
**Elio Trusani e Antonio Correnti con Fabio Malaspina,
Emiliana Marini e Francesco Pfanni Croskey**

Permanenze storico-culturali
**Elio Trusani e Antonio Correnti con Elisa Fochetti
e Francesco Oliva**



Sistema insediativo
**Carlo G. Nuti con Emanuela Biscotto,
Silvia B. D'Astoli e Piers Pellegrino**

Sistema delle viabilità e reti infrastrutturali
**Antonio Correnti e Elio Trusani con
Alessia Alessi e Giandomenico Pellicola**

Analisi socio-economica
Carlo G. Nuti con Silvia B. D'Astoli

Elaborazioni cartografiche informatiche
Emanuela Biscotto, Silvia B. D'Astoli, Piers Pellegrino, Luigi Riccioliello

**Responsabile scientifico e
Coordinatore generale
(Prof. Arch. Lucio Carbonara)**

**Il Coordinatore e Responsabile
del Procedimento
(Arch. Remoto Gagliardi)**

**Il Sindaco
(Avv. Ugo Gravina)**

**TAVOLE
C**

**RELAZIONE
SISTEMA VINCOLISTICO**

Aggiornamento 31 ottobre 2008

INDICE

NOTE INTRODUTTIVE

Carattere dello studio e metodologia

Considerazioni propedeutiche alla formazione del Piano Strutturale

LE CARATTERISTICHE DEI VINCOLI

Tavole C1 – I vincoli di tutela da leggi

- Beni storico-archeologici: 1) Nucleo storico
2) Beni d'interesse storico
3) Aree d'interesse archeologico
 - Beni ambientali – paesaggistici: 1) Legge Galasso
2) S.I.C.
3) Bosco
4) Montagne eccedenti 1200 metri
5) Acque superficiali
6) Percorsi panoramici
 - Vincolo idrogeologico
 - Vincolo sismico
- } **Tavole C1bis, da 1 a 6**

Tavole C2 – I vincoli urbanistici

- Servizi a rete: 1) Acquedotti e sorgenti di captazione
2) Elettrodotti
3) Metanodotti
4) Rete fognaria
5) Rete stradale
6) Ferrovie
 - Proprietà pubblica: 1) Servizi comunali
2) Beni comunali puntuali
3) Terreni comunali
4) Terreni regionali
 - Industrie pericolose
- } **Tavole C1bis1**

Tavole C3 – Le valenze e le risorse

- L'archeologia industriale: i mulini ad acqua
 - La rete ecologia e il Parco della Catena Paolana
- } **Tavola C3.1**
- } **Tavola C3.2**

NOTE INTRODUTTIVE

Carattere dello studio e metodologia

Il **carattere** dello studio vincolistico del Comune riflette lo stato di presenza o meno di un Piano Paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con successive modifiche e integrazioni ¹.

La Regione non ha ancora adottato un proprio PTP, quindi, la natura del lavoro risulta essere applicativo dell'art. 138, comma 2 del Codice sul paesaggio: le dichiarazioni d'interesse pubblico hanno valore anticipatorio in attesa dello strumento, con effetto di tutela complessiva, ad esclusione dei vincoli prescritti da legge (art. 142 e altri, derivati da leggi specifiche di tutela). Si sottende il principio di discrezionalità tecnica, che evidenzia il "bene" e lo "dichiara". Comunque sia, la dichiarazione d'interesse deve:

1. essere motivato con riferimento alle caratteristiche;
2. deve contenere le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione dei beni da tutelare;
3. deve essere diretta a stabilire una specifica disciplina di tutela ed eventualmente ad indicare interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree a cui si riferisce.

La presente Relazione si colloca al primo punto, comprendendo una "**lettura ricognitiva**" del sistema vincolistico dell'intero Comune di Montalto Uffugo, considerata quale prima fase d'approccio al Piano Strutturale (con prescrizioni, misure, criteri di gestione, disciplina di tutela e scelte di interventi di valorizzazione) e in linea con la disciplina di salvaguardia.

Tale criterio si è basato sull'accertamento sia diretto sul posto (rilevamento e acquisizione dati, anche fotografici), sia indiretto (documentazione pervenuta dagli uffici competenti; colloqui telefonici; consultazione via Internet).

Il carattere di accertamento si è esteso, naturalmente, anche all'interpretazione della normativa sul paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e seguenti adeguamenti), che prescrive, oltre all'apposizione dei vincoli dell'art. 142, una prima lettura ed individuazione dei caratteri e delle valenze (art. 136), atte a rappresentare una proposta da vagliare in sede di Commissione regionale per l'accertamento dell'interesse vincolistico. La scelta di tal genere si fonda anche sulle analisi effettuate dal gruppo di studio sul paesaggio. La nostra indagine è, quindi, una **lettura "transitoria"**, poiché solo dopo il vaglio della Sovrintendenza si determinerà quali altri elementi paesaggistici rilevati in analisi debbano rientrare nell'interesse di bene pubblico. Stesso passaggio di confronto amministrativo e di determinazione sarà necessario per la categoria dei beni monumentali e culturali. Infatti i beni segnalati sono semplicemente dedotti da fascicoli presenti in Sovrintendenza, prodotti da interesse personale dei soggetti proprietari – pubblico o privati –, i quali, per non incorrere in qualsivoglia possibile errore amministrativo, hanno predisposto domande di parere e/o di nullaosta. Nulla è stato prodotto dalla Sovrintendenza in decreto.

Delicato è il caso del limite di area archeologica, creato dal gruppo di studio su "prassi amministrativa comunale", in confronto diretto con gli Uffici Comunali, quindi con "tecnica-discrezionale", relativa alla determinazione regionale di un elenco di zone interessate, ma priva di graficizzazione ufficiale da parte della Sovrintendenza preposta agli scavi archeologici, come di uno studio. Anche per questo limite si dovrà richiedere valutazione e parere.

¹ D.Lgs. 156/06; D.Lgs. 157/06; D.Lgs. 62/08; D.Lgs. 83/08

La somma dei limiti e delle limitazioni riscontrate, nel predisporre la rappresentazione, ha presentato la difficoltà di una forte sovrapposizione territoriale di indicazioni vincolistiche.

Si è scelta, quindi, la strada della divisione di essi per caratteri e “famiglie d’informazione”; una scala: al 10.000 per l’intero comune e un’altra al 2.000 per la riconoscibilità localizzativa dei singoli beni culturali.

Sono state prodotte, quindi, le suddette tavole, leggendo il territorio da est a ovest:

- **vincoli da legge**, sulle valenze, a scala 1:10.000, divisa in due parti: C1.a = montagna e collina; C1.b = collina e pianura;
- **beni culturali**, a scala 1:2.000, C1bis1-2-3-4-5-6
- **vincoli urbanistici**, a scala 1:10.000, divisa in due parti: C2.a = montagna e collina; C2.b = collina e pianura
- **valenze storiche e paesaggistiche**, nelle C3.1 e C3.2, quale somma degli elementi da valutare

Considerazioni propedeutiche alla formazione del Piano Strutturale

Sarà necessario confrontare il sistema vincolistico rilevato con le analisi specialistiche – sia geologica, sia storica, sia d’indagine sui caratteri agro-forestali – per adeguare lo stato di vincolo idrogeologico, come per gli elementi caratterizzanti il paesaggio, per rilevare se vi sono ulteriori elementi da evidenziare e da tutelare.

Da quanto considerato, emerge la necessità per il Comune di adire alla co-pianificazione - tavoli d’incontro con le Sovrintendenze, la Provincia e la Regione -, prima della chiusura di formazione del Piano e della Conferenza dei servizi conclusivi.

La fase di Valutazione Ambientale Strategica, da attivare, sarà il meccanismo di superamento di qualsivoglia incertezza e indeterminazione.

LE CARATTERICHE DEI VINCOLI

VINCOLI DA LEGGI SPECIALI

Beni storico-archeologici

Nucleo storico (*D.Lgs. 42/04, con modifiche e integrazioni, art. 136, lettera c); art. 10, comma 4, lettera g*)

L’area considerata è la parte originaria dell’insediamento urbano. In attesa di ulteriori puntuali definizioni di analisi storica, abbraccia l’intera area definita Zona A - centro storico nel P.R.G. vigente, centro inteso quale “unità culturale” per i suoi pregi e le sue caratteristiche morfologiche, tipologiche e architettoniche (spazi pubblici e volumi).

E’ bellezza d’insieme, ove immobili storici, aree pubbliche, monumenti, recuperi e sostituzioni edilizie si mischiano a edifici degradati e volumi vuoti. La Norma del PS, conformativo, poiché di REU, determinerà lo sviluppo della tutela attraverso strumentazione operativa di recupero e/o di riqualificazione urbana.

Le immagini seguenti focalizzano alcuni elementi del nucleo (n. 4 dei beni), ove si evidenziano le contraddizioni sullo stato di mantenimento degli spazi e dei volumi.

Mancano una strategia e le linee guida di recupero e riqualificazione.



Veduta d'insieme dalla s.p. Benedettina



Strada dell'ex castello



Strada adiacente l'area dell'ex castello



Strada adiacente l'area dell'ex castello



Palazzo in recupero e ristrutturazione



Edifici e strade da riqualificare



Propaggine urbana con interventi di recupero



Strada di uscita dal centro

Beni d'interesse storico (D.Lgs. 42/04, con successive modifiche e integrazioni, art. 10, comma 1; comma 3, lettere a) e d); comma 4, lettera g); art. 136, lettera c)

Dopo verifica presso la Sovrintendenza ai Beni Culturali di Cosenza, si è appurato che non esistono decreti, ma segnalazioni d'attenzione e/o d'interesse, definite da domande private e domande da parte del Comune. L'aspetto abbraccia edifici di culto, come edifici ad uso privato abitativo o ruderi. Manca uno studio storico alla base a cui attingere. L'articolo di tutela, quindi, deve essere quello di riferimento alla proposta di dichiarazione - il 136, lettera c) e l'art. 10, comma 1; il primo per valore paesaggistico, il secondo per valore storico culturale -. Con la dichiarazione si applicherà l'art. 10, comma 3, lettere a) e d).

Di seguito viene riportato un elenco degli immobili segnalati, così come numericamente definiti su cartografia C1 e C1bis, ove sono riportate le immagini fotografiche di riferimento.

n.	Immobile
1	Campanile adiacente rudere antico castello
2	(ex) Casa detta del "Duca di Montalto (ora Nardi)
3	Castello
4	Nucleo storico
5	Chiesa parrocchiale del Carmine; portale
6	Chiesa S. Francesco di Paola
7	Chiesa di S. Rocco (Frazione Vaccarizzo); coro
8	Chiesa di S. Antonio
9	Chiesa S. Maria della Neve (località La Castagna)
10	Chiesa S. Maria della Serra o dell'Assunta
11	(ex) Convento S. Domenico (ora Palazzo Municipale)
12	Fabbricato sito in "piazza Vecchia", proprietà Falcone
13	Istituto Don Bosco dei Padri missionari Ardorini
14	(ex) Monastero di S. Chiara
15	(ex) Palazzo Alimena
16	Torre sita in via Pietrata Foscari, detta torre civica o normanna – proprietà Perrone
17	Chiesa parrocchiale della visitazione di Maria SS. (località Vaccarizzo)

18	Chiesa (ruderi) (frazione Soccorso)
19	Chiesetta di S. Giacomo
20	Chiesa dell'Immacolata (località Villaggio)
21	Chiesa S. Antonello (località S. Antonello)
22	Palazzo Caracciolo
23	Cappella S. Martino in via S. Martino – proprietà Zingone
24	Edificio sede Comunità Montana in via A. Turano
25	Chiesa della SS. Trinità (località Taverna)

Gli immobili non presentano vincoli indiretti di alcun genere.

Il numero 4 d'elenco, in realtà, costituisce il punto di vincolo precedente, poiché corrisponde al nucleo storico, o centro storico, ed è da normare a parte, con programmazione particolareggiata.

Per i particolari degli immobili – un coro e un portale – bisogna puntualizzare che rientrano nella categoria degli elementi decorativi, vincolati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a).

Sembra che vi sia contraddizione tra la certezza del vincolo sugli elementi decorativi, e l'indeterminatezza del limite per la tutela degli immobili, ma il Codice prevede che anche in presenza della sola segnalazione d'interesse, per essi vige, comunque, il tipo di opere previste per i beni vincolati, in regime di doppia tutela – Comune e Sovrintendenza - per pareri, nulla-osta e autorizzazioni.

L'elencazione è priva di alcuni manufatti ecclesiastici storici, come San Pasquale, sita nell'enclave insediativo più arcaico (vedasi analisi storica). Mentre viene immessa una chiesa di recente costruzione, la n. 20.

La Commissione regionale dovrà valutare quale inserire o meno in elenco, determinando le valutazioni reali di vincolo.

Aree di presunto interesse archeologico D.P.R. Calabria 912/86, punto 7)

Sono le aree in cui si suppongono ritrovamenti (rischio = singolarità geologica, art. 136, lettera c), Nel 1986 la Regione, in concerto con la Sovrintendenza preposta agli scavi, decretò, in occasione dell'approvazione del Piano Regolatore di Montalto Uffugo, che dovevano essere sottoposte a preventivo parere della Sovrintendenza archeologica, le autorizzazioni, gli interventi ricadenti su tre aree specifiche: a) Vallone Squercette, b) località tra le stazioni di Acri – Bisognano – Montalto; c) località S. Maria. Queste sono riportate rispettivamente quali aree 1, 2 e 3 in tavola C1. Per esse, segnalate di attenzione dal D.P.R. 912/86, punto 7, ma mai individuate cartograficamente, il limite non può essere da noi riportato; è stato individuato, con approssimazione, attraverso il criterio della prassi usata dal Comune per decidere la richiesta dei pareri e dei nulla-osta. E', quindi, un limite discrezionale, ove la mancanza di studi storici e di definizioni di sito archeologico rilevato, comporta indeterminatezza. Non ci risulta che sia stata avviato un giusto procedimento. Infatti, o la Sovrintendenza produce uno studio effettivo, oppure la sola supposta presenza archeologica non può corrispondere ad una richiesta di documentazione. A lato di ciò va aggiunto che qualsivoglia richiesta da parte dei privati, su tali aree, ha ottenuto un assenso, non essendoci i presupposti legittimi per la negazione. Si appesantisce il sistema burocratico e si vanifica la tutela effettiva. La Sovrintendenza non applica il D.Lgs. 42/2004 nella sua essenza e con i suoi presupposti di controllo, ma costringe produzione di atti e tempi persi, creando di fatto un vincolo, senza dichiarazione d'interesse. Si può ipotizzare che per tali aree si possa applicare il concetto di attenzione, per cui il privato comunica la data d'inizio di qualsivoglia movimento di terra e sarà la stessa Sovrintendenza a decidere se essere presente e di intervenire in caso di ritrovamenti, evitando un inutile "passaggio di carte".

La Commissione regionale, così come previsto dal D.Lgs. 42/04, dovrà sancire la consistenza di tale perimetrazione.

In attesa, comunque, le aree segnalate devono essere, secondo quanto dichiarato nella delibera, calcolate come limitate al rispetto di un controllo degli atti (ossia vincolate), e la Sovrintendenza come da D.P.R., si riserva di fare sopralluoghi preventivi per qualsiasi movimento di terra, che deve essere comunicato anticipatamente (minimo dieci giorni).

Beni ambientali-paesaggistici

Legge Galasso (L. 431/85)

Con Decreto del Ministero dei Beni Culturali e ambientali del 21 settembre 1984, convertito con la legge Galasso, venivano assegnate delle zone vincolate per interesse panoramico e paesaggistico, quali bellezze d'insieme (comma 2), da determinare attraverso indicazioni planimetriche.

Per il Comune di Montalto s'instaurava un primo passaggio di tutela, come da fonte grafica allegata, ribadita nel D.P.R. 912/86, punto 8.

L'interesse investe il sistema sia naturale che paesaggistico.

Si allega documentazione per individuare le aree territorialmente evidenziate.

Per la parte relativa al sistema di confine con Rende, dall'85 ad oggi vi sono state modifiche sostanziali per la parte esterna alla S.I.C. applicata successivamente.

Il problema riguarda le espansioni di pianura, con variazioni della flora ripariale.



Vengono perimetrali i terreni corrispondenti all'area montana, boschiva (ora sottoposta all'art. 142, lettera g), D.Lgs. 42/04), con particolare attenzione a due aree di margine amministrativo: la prima, su quota 1200 (ora sottoposta all'art. 142, lettera d), D.Lgs. 42/04); la seconda su area regionale, boschiva (ora sottoposta all'art. 142, lettera g), D.Lgs. 42/04).

La terza, invece, sul confine collinare con Rende, ricade su area attualmente inclusa nella Biotaly SIC (vedasi punto susseguente d'elencazione vincolistica) e fascia di rispetto delle acque.

I limiti sono labili, poiché non corrispondenti ad individuazione catastale, ma tutte le aree rientrano in vincolo di legge.

Va sottolineato, comunque, che tale vincolo del 1985 dovrà essere assorbito dal Piano Paesaggistico futuro, in applicazione del D.Lgs. 42/04.

Area S.I.C. (D. 92/43/CEE; D.P.R. 357/97; D.M. 20 gennaio 1999; POR Calabria 2000-2006; D.G.R. 604/05)

L'area cosiddetta "Bosco Marvigliano", tav. C1, includente area perimetrata da Galassino, rappresenta una zona speciale di conservazione, definita con l'applicazione della Direttiva CEE per una Rete Ecologica Europea Natura 2000 (Cod. Sito Natura 2000 IT9310056). Con il POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10. La Regione prevede specifica normativa sulla valutazione d'incidenza degli interventi sui siti. Nella Tavola C1.b viene riportato il limite della S.I.C. deliberata. Su specifiche analisi, il Comune ha presentato aggiornamento con una parziale modifica del limite, enucleando aree compromesse da edificazioni, riferendosi alla Del. di G.R. n. 114 del 9/2/2005.

Si riporta il limite, a cui si applica l'intera normativa regionale di riferimento (Delibera G. R. 27 giugno 2005, n. 604)

Area S.I.N. (POR Calabria 2000-2006)

Trattasi del Bosco Luta, IT930091, sin 6, tav. C1, comprendente tutte le aree di proprietà regionale presenti nel Comune, sulla Catena Paolana, sempre in applicazione delle direttive sulle BiotItaly. Manca una schedatura della consistenza e delle caratteristiche del bosco, poiché di nuova individuazione presso il Ministero dell'Ambiente. Essa, con la S.I.C., è inclusa nella rete ecologica regionale.

Bosco (D.Lgs. 42/04, con successive modifiche e integrazioni; art. 142, comma 1, lettera g); R.D.L 3267/23, artt.17 e 20)

E' vincolo di legge (tavola C1), applicabile ove l'analisi dell'agronomo ha rilevato la presenza dei boschi. Tale analisi rispecchia l'esigenza della mappatura prevista per ottemperare alle disposizioni antincendio emanate da Regione. E' connesso al problema idrogeologico.

Il sistema boschivo del Comune presenta una forte incidenza in zona montana, corrispondente ai criteri di tutela relativi al Galassino e alle aree di criticità idrogeologica; "lombi" longitudinali su crinali di fossi e torrenti, segnando il paesaggio e intercalandosi a colture e insediamenti.

Nel Piano di Comunità Montana "Valle Crati" risulta la proposta di un Parco naturale sulla Catena Paolana, che non ha avuto seguito.

Rilevanza naturale viene definita nel bosco di Mavigliano incluso nella S.I.C.

Mentre il grado di tutela è ben delineato per i terreni inclusi nella Galasso e nella S.I.C., particolare attenzione, sia per la consistenza che per l'intervento dei privati, dovrà essere posta nei confronti delle presenze sfilacciate e sporadiche sul territorio. La normativa di riferimento, per tagli e rimboschimenti, segue le direttive regionali.

Montagne eccedenti i 1200 metri (D. Lgs. 42/04, con successive modifiche e integrazioni; art. 142, comma 1, lettera d)

Vincolo da legge, riscontrato in territorio comunale su propaggine della Catena Paolana, incluso nel sistema vincolistico del Galassino. Viene graficizzato su tavola C1.

Acque superficiali (D. Lgs. 42/04, con successive modifiche e integrazioni; art. 142, comma 1, lettera c); D.Lgs. 152/06, parte II, art. 115)

Il capitolo sulle acque pubbliche si compone di due corpi di valutazione: il primo sul valore paesaggistico, e vede l'applicazione del Codice Urbani; il secondo il tema della tutela dell'acqua quale risorsa pubblica, con l'applicazione del D.Lgs 152 del 2006.

L'intera area comunale (vedasi tavola C1) ha un reticolo idrografico di grande incisività e frastagliamento. Dalla montagna dipartono torrenti e fossi fino al fiume Crati in fondovalle.

La possanza delle acque, però, non è costante in tutte le stagioni e gli alvei subiscono abbassamenti e ristagni in più punti, mentre esiste l'area di esondazione lungo la piana.

Alcune sponde e alvei, poi, presentano aree a rischio idrogeologico, o vengono segnati da vegetazione ripariale.

La fonte del dato utilizzato, il reticolo idrografico delle acque, proviene dal sistema regionale del P.A.I. e dal S.I.T. relativo alle acque.

Al sistema vengono applicati due tipi di vincolo: per il paesaggio la fascia di tutela; per le acque e le sorgenti limiti di tutela su tutto il bacino.

Per quanto attiene il secondo punto, il più restrittivo, si applica una fascia d'inedificabilità assoluta di 10 ml dalla sponda (D.Lgs. 152/06).

Per il criterio relativo al paesaggio, invece, si graficizza la fascia dei 150 metri di tutela previsti. In tale distanza, si attende che si determinino criteri di totale o parziale inedificabilità (e di che tipo) con deliberazioni specifiche da parte regionale e/o provinciale.

Percorsi panoramici (D.Lgs. 42/'04, con successive modifiche e integrazioni; art. 136, lettera d)

L'analisi delle percezioni paesaggistiche ha evidenziato la presenza di percorsi panoramici, su cui prospettare uno studio appropriato per lo sviluppo turistico del comune. Ne rappresenta una risorsa, e lo si pone, in tavola C1, quale caratteristica da proteggere e valorizzare con il contesto paesaggistico di riferimento. La voce di normativa di riferimento, nel Codice, è posto all'art. 136, quale segnalazione d'interesse, che alla lettera d) focalizza l'attenzione su punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico.

Vincolo idrogeologico (L.431/'85, art.1; L.180/'98 (legge Sarno); L. 365/2000; D.Lgs. 152/'06)

La Regione è dotata di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), con Norme di attuazione e misure di salvaguardia differenziate per zone e ambiti di rischio e di attenzione. La tavola C1 riporta le individuazioni delle zone, così come deliberate e normate, ai sensi dell'art. 1-bis della L. 365/2000; dell'art. 17 della L. 183/89 e dell'art. 1 della L. 267/1998. Queste leggi sono state adeguate all'applicazione del D.Lgs. 152/'06 per la tutela delle acque.

L'attuale ricognizione non modifica nulla dell'impostazione regionale, poiché saranno le verifiche geologiche a stabilire le possibili modifiche in sede di definizione di Piano Strutturale.

E' dalla normativa di cui sopra che discende la forma di rapporto tra aree totalmente inedificabili e aree parzialmente edificabili, con indici e parametri.

Comunque, per questi ultimi tipi di aree, vale la legge regionale n. 9 dell'11 maggio 2007, che, all'art. 27 – Disposizioni in materia urbanistica –, al comma 2-bis ammette l'edificabilità, previa soluzione compatibile tecnica nel progetto (messa in sicurezza) rispetto ad analisi specifiche del terreno.


Vincolo sismico (L. 64/'74; L. 1086/'71; D.P.R. 380/2001; L. 186/004, art. 1; D.M. 14 gennaio 2008)

Tutto il territorio di Montalto Uffugo è interessato dalla pericolosità sismica.

Il valore di mappatura (riferimento Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n. 3519, All. b) riporta un valore oscillante da 0.275 a 0.300.

E' un valore massimo, che richiede ai progettisti l'adeguamento al D.M. 14 gennaio 2008 per l'applicazione delle meste in sicurezza e della nuova edificazione basata su accorgimenti tecnici relativi a classi d'uso del terreno (punto 2.4.2).

In tavola C1 esso corrisponde al limite comunale.



Il REU dovrà stabilire, per classificazione di terreno, la possibilità di edificare e come.

Il Decreto, infatti, distingue quattro tipologie:

- a) costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli;
- b) costruzioni con normale affollamento, non pubblici; più infrastrutture di un certo tipo;
- c) costruzioni sovraffollate e particolari infrastrutture sensibili;
- d) industrie pericolose; particolari servizi di grande affollamento; impianti a rete; ecc.

VINCOLI URBANISTICI

Servizi a rete

Acquedotti e sorgenti di captazione (*D.Lgs. 152/06*)

Nella tavola C2 viene riportato l'intero sistema d'acquedotti, di sorgenti e di punti di captazione, così come fornito dal Comune. Al sistema viene applicata la normativa di tutela della rete in base al D.Lgs. 152/06. Per le sorgenti e per i tratti di rete extraurbano valgono, tassativamente, i 10 ml di fascia di rispetto. Per le aree urbane, vige il sistema di rapporto con il tipo d'insediamento per la distribuzione

Elettrodotti (*L. 339/86; D.M. Interni 16/1/91; D.P.C.M. 23/4/92; L.R. 28/06*)

Il Comune ha fornito i dati di sistema esistenti, che risulta variegato, con parti diverse di conduzione.

Le misure di tutela variano secondo i tipi di linea e di parti del sistema ².

Come per le zone di rispetto dei metanodotti, il vincolo, in aree extraurbane, si appone in accordo con gli Enti gestori del servizio. Per le aree urbane vige la logica del rapporto strada-edifici da servire con palificazioni e reti di minore voltaggio.

Metanodotti (*Circolare del Ministero degli Interni 56/64; D.M. 24/11/84*)

Il vincolo viene definito con gli enti gestori. Comunque si applicano le norme di sicurezza predisposte. Generalmente, comunque si definisce una fascia di rispetto di ml 20 dal centro dell'asse della linea, oltre a limitazione di profondità nel suolo. Il limite investe le aree extraurbane.

Rete fognaria (*D.Lgs. 152/06*)

In quanto problema di inquinamento, la tutela passa dall'applicazione di normativa tecnica per la profondità della messa in opera della rete e i corpi di uscita dei fabbricati separati dalla rete idrica. Non esiste una prescrizione precisa di fascia di rispetto, ma piuttosto limiti di profondità.

Rete stradale (*D.Lgs 285/92 e successivi aggiornamenti, con relativo Regolamento di attuazione del 14 luglio 2006*)

La presente trattazione investe solo le strade extraurbane, rimandando al regolamento i limiti e le limitazioni tecniche degli ambiti urbani.

Così i vincoli diretti, sulla struttura e sulle pertinenze, e indiretti, per fasce di rispetto, derivano dall'applicazione del Codice della strada D.Lgs 285/1992, con successive modificazioni e integrazioni, e dal suo Regolamento di attuazione del 14 luglio 2006.

Per essi le strade vengono suddivise per tipo strutturale, per importanza e per proprietà. In applicazione del Titolo I e II del Codice e degli articoli di regolamentazione riferiti, distinguiamo e definiamo due aspetti fondamentali: il limite dell'urbano, da cui partono le strade extra-urbane e le fasce di rispetto relative.

Tale limite viene individuato dall'art. 65 della L.R. 19/02 ³, testo coordinato con le modifiche e le integrazioni seguenti, nonché dalla definizione di perimetro di suolo urbanizzato al Capitolo VII del Regolamento ⁴.

² Distanze calcolate dalla linea centrale della proiezione a terra: linea aerea 15KV=m.20-28; cavo aereo 15KV=m.3-4; cavo interrato 15KV=m.3-4; cabine m.3,15; a 132KW≥m.10; a 220 KW≥18m; a 380 KW≥m.28.

³ L.R. 19/02, art. 65, comma 2: " come perimetro delle aree aventi destinazione di zona A e B negli strumenti urbanistici vigenti e delle zone C individuate dai medesimi strumenti per le quali siano stati approvati piani di lottizzazione".

⁴ Dal Regolamento del 14 luglio 2006, Cap. VII: " , nonché tutte le zone territoriali comunque denominate, già interessate da edificazioni con la presenza dei principali servizi a rete e che, per la vicinanza ad altri impianti, può essere

In questa fase di analisi e costruzione dello strumento, le zone A e B dello strumento vigente sono state aggiornate con l'individuazione dello stato di fatto, che porterà a definire, nel Piano Strutturale, le aree centrali di Montalto. Il perimetro dei Piani di Lottizzazione approvati sono desunti dagli atti ufficiali del Comune (Delibere e cartografia).

Per quanto riguarda la definizione di ambito urbano esterno al nucleo centrale del comune e dei P. di L., composto da Frazioni e insediamenti di vario genere funzionale, lungo gli assi principali di scorrimento (le strade provinciali), si è proceduto a definire in analisi il limite delle frazioni e delle aree già visibilmente urbanizzate.

Si sono scelte le tipologie di riferimento in base all'art. 2 del Codice, comparando la lettura del settore con le ricognizioni sul posto. Oltre l'autostrada SA-RC, vi sono tre ex strade statali, ora declassate provinciali, quattro provinciali ed il reticolo comunale.

Le strade esistenti vengono così definite, in base al codice della strada (art 16) e al Regolamento (art. 26), e si individuano le distanze di rispetto da mantenere per l'edificazione di fabbricati.

Strada	Tipologia	In area urbana	In area extra urbana
Autostrada SA-RC	A ⁵	30 ml	60 ml
ex ss. 19	C ⁶	10 ml	30 ml
ex ss.279	C	10 ml.	30 ml
ex ss. 559	C	10 ml	30 ml
sp. Benedettina	C	10 ml	30 ml
sp. 91	C	10 ml	30 ml
sp. 95	C	10 ml	30 ml
sp.102	C	10 ml.	30 ml
Strade comunali	D ⁷	Come da art. 26 Reg.	20 ml
Strade vicinali	F ⁸	Come da art. 26 Reg.	10 ml

Si rimanda a definizione di Regolamento Edilizio e Urbanistico la scelta dei parametri di dettaglio a scala urbana, così come per l'applicazione di tutela per la visibilità in curva, per la segnaletica, per le uscite dai passi carrabili e per le pertinenze.

Ferrovie (L. 1202/'68; D.P.R. 753/'80; L. 17/'81; D.M. 3/8/'81)

Si diversificano le distanze in base alle opere e alle attrezzature. Inedificabilità di 30 ml dal limite di zona di occupazione della rotaia più vicina; limitazione al posizionamento delle luci sulle facciate degli edifici per non trarre in inganno il macchinista. Si varia dai ml.3 ai 100 in presenza di boschi.

Proprietà pubblica (C.C., artt. 822 e 824)

Servizi comunali

La localizzazione dei servizi (tavola C2) risulta dalle analisi sul posto e dal rilevamento attraverso l'elencazione del Patrimonio Comunale del 2006, aggiornato. Trattasi di scuole e di uffici, servizi in genere. Ad essi si applica la normativa relativa al Codice civile per i beni patrimoniali. Come per l'ex Mattatoio, ora destinato ad autoparco.

Solo per il cimitero comunale vige l'obbligo di determinare una fascia di rispetto, d'inedificabilità assoluta, con determinazione della ASL di competenza territoriale.

funzionale al completamento della trasformazione urbana iniziata in tempi precedenti e ancora in corso, con esplicita esclusione delle aree abusive non perimetrate ai sensi della L. 47/'85 e seguenti".

⁵ A = Autostrada

⁶ C = Strade ex Statali e Provinciali

⁷ D = Strade Comunali

⁸ F = Strada Vicinale

Al vecchio cimitero, alle propaggini dell'edificato, si è determinata una fascia di ml 50 di inedificabilità; cos' come per il nuovo cimitero, di progetto, tenuto conto della morfologia scoscesa del terreno.

Beni comunali puntuali

Questi risultano essere i monumenti o gli edifici, quali la sede comunale o una statua, graficizzati in tavola C1bis con cerchio marrone e numero di elencazione; sempre da elenco patrimoniale del 2006. Sono escluse le aree di servizio, incluse nel precedente gruppo. I beni in oggetto sono i seguenti:

n.	Oggetto di proprietà comunale	Nota
1	Palazzo municipale	E' con interesse monumentale n. 11
2	Palazzo Alimena	E' con interesse monumentale n. 15
3	Convento S. Antonio	Annesso a chiesa (Interesse monumentale? Non in elenco)
5	"Campanone"	E' interesse monumentale n. 1
6	Monumento ai caduti	P.zza Severino Merli
7	Monumento a Leoncavallo	Via Ruggero Laoncavallo
8	Torre Civica	P.zza Severino Merli (Interesse monumentale? Non in elenco)
9	Moumento a San Francesco	Piazzetta su via Duomo

Come emerge dalla tabella, vi sono due beni – il 5 e l'8 – che necessitano di chiarimento con la Sovrintendenza. Sono d'interesse, come esposto nell'elenco dei beni comunali o rientrano nel solo regime di bene patrimoniale?

Terreni comunali

Nella tavola C2 vengono riportati tutti i terreni in elenco del Patrimonio Comunale del 2006; mancano, però, le particelle relative a passaggi in itinere per nuove disposizioni patrimoniali. Oltre alle variazioni, altri terreni non sono stati ritrovati, poiché definiti in vari fogli fuori elenco.

Trattasi di ex aree boscate o arbustive, prevalentemente, posizionate a maggioranza sul lato montano del Comune e su "piccole aree collinari".

Le aree non mappate sono relative a piccole dimensioni o ad aree soppresse per cambio di destinazione d'uso:

Foglio 07	Particella n. 353	Soppresso
Foglio 60	Particella n. 62	Soppresso
Foglio 61	Particella 472	Ferrovia
Foglio 61	Particella 641	Soppresso
Foglio 63	Particelle n. 27 n. 28 n. 30 n. 31 n. 42 n. 43 n. 44 n. 45 n. 46 n. 47 n. 48 n. 49	Bosco d'alto fusto Bosco d'alto fusto Pascolo Pascolo Pascolo Pascolo Pascolo Seminativo Bosco alto Bosco alto Bosco alto Bosco alto

	n. 50 n. 51	Seminativo irriguo Seminativo irriguo
Foglio 65	Particella n. 245	(non ritrovato)
Foglio 65	Particella n. 156	(non ritrovato)
Foglio 75	Particelle n. 27 e 28	Pascolo (non ritrovato)


Sempre controllando il patrimonio, si sono rilevati e aggiornati i seguenti dati:

Foglio 06	Ex particella 7, ora 418, 419 e 420
Foglio 22	Ex particella 11, ora 29, 75, 76, 77, 78
Foglio 64	Ex particella 1, ora dal 112 al 118
Foglio 64	Ex particella 46, ora 119, 120, 121
Foglio 65	Ex particella 19, ora 320, 321
Foglio 65	Ex particella 20, ora 317
Foglio 65	Ex particella 40, ora 313, 314, 315

Terreni regionali

Dall'analisi della Comunità Montana sono state rilevate proprietà regionali sul lato di confine ovest, sulla Catena Paolana. Esse corrispondono al Bosco Luta, S.I.N. di nuova formazione.

Queste rientrano nel regime del patrimonio amministrativo della Regione e sembrano contigue alle comunali. Vedi tav. C2.1 per la consistenza areale.




Industria pericolosa (D.M. 334/'99; D.M. 09/05/'01)

Nel territorio di Montalto Uffugo sono state localizzate due industrie pericolose, la Butangas e la Liquigas, nell'area valliva, vicino l'Autostrada, l'una di fronte all'altra. La fascia di rispetto relativa ad ogni area ha avuto una divisione su tre ambiti di tutela, su progetto del genio Civile.

I valori riportati sono:

Zona	Dichiarazione	Fascia di rispetto dal centro
1	D'impatto sicuro	ml 85
2	Di danno	ml 160
3	Di attenzione	ml 230

La programmazione dei canali di fuga, etc. vengono qui riportati da fonte.



Nella stesura del REU si dovrà tener conto della classificazione territoriale, secondo tabella 1 del Decreto, come dell'applicazione dell'art. 5 – Fase di adeguamento degli strumenti urbanistici-, nonché dell'art. 6 per l'individuazione e disciplina degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili.

LE VALENZE E LE RISORSE

L'ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE: I MULINI AD ACQUA⁹

Il consumo del pane e di altri derivati di farina ha rappresentato il nutrimento basilare dell'uomo fin dall'antichità.

Dalle prime macchine (pestello e mortaio) si è giunti ai molini (da mola). L'energia manuale dell'uomo si è trasformato in energia meccanica. La forza motrice dallo sforzo umano è passato a quello dell'ausilio degli animali e dell'acqua.

Questo ultimo tipo risale ai greci e ai romani. Si parla di tali sistemi fra il II ed il I secolo a.C. nel mediterraneo tramite Vitruvio (l'"hidroleta"): un frotto d'acqua smuove una ruota che, attraverso il suo asse orizzontale, smuove la macina.

Il sistema, in mano ai feudatari con i diritti proibitivi, rientra nelle attività lucrative: il diritto dell'uso delle acque a fini irrigui ed industriali. Il popolo si serviva dei molini baronali, in fitto, pagando la tassa di molitura al proprietario e la "molenda" al mugnaio.

Ne scaturì, nei secoli, la ricerca di una maggiore presenza di tali attrezzature per abbassare i costi e per far accedere alla massa il servizio. I nuovi padroni, subentrati alla vecchia casta nobile, però, non furono ben disposti ad ampliare le opportunità di una molitura a basso costo, bloccando le nuove edificazioni.

I molini, comunque, continuarono ad essere fonte di reddito per i privati. La "molenda" avveniva, generalmente in natura (corrispettivo in volume) e raramente in denaro. Il valore di essa si basava sulla potenzialità del mulino, della sua ubicazione, di quanta popolazione si doveva servire, della lunghezza del canale irriguo, ecc. Il prezzo di affitto era più basso se il lavoro era stagionale a causa di flussi d'acqua contenuti.

La ricerca sui mulini ad acqua ha evidenziato la necessità di riscoprire terminologie ormai desuete, legate, però, al sistema. I termini messi *in nuce*, anche nella cartografia, sono:

- **gora**: canale d'acqua derivata da un fiume, torrente e simili e raccolta da fossi, che scendevano dai monti, a servizio di mulini, opifici, o macchine mosse da forza idraulica, ed anche per irrigare (corrispondente alla canalizzazione dalla sorgente al mulino). In alt'Italia il termine corrisponde a roggia;¹⁰
- **caraffo**: sbocco d'acqua, volume d'acqua (dalla cui forza di caduta derivava il muoversi delle pale e delle macine collegate);¹¹
- **saitta**: cono, o colonna, a vano inclinato che fa convergere il caraffo, giungente dalla gora, alla ruota interna, collegata alla macina.

L'ambientazione dei mulini di Montalto e il paesaggio segnato dalle gore

Vi è sempre una motivazione ambientale e morfologia alla preferenza di insediamento su un territorio rispetto ad un altro.

Nel caso della localizzazione dei mulini di Montalto Uffugo la disponibilità idrica in abbondanza, la morfologia e la geologia hanno il ruolo predominante.

Due vie d'acqua sono i percorsi preferenziali – il Torrente Annea e il Torrente Ferrera -, ove la profondità dell'alveo e la ristrettezza delle loro sponde lungo il percorso dalla

⁹ P. De Pascali: "Città ed energia. La valenza energetica dell'organizzazione insediativa"; Ed. Franco Angeli, Milano, 2008.

Felice Medici: "il vecchio mulino ad acqua in Calabria. La tecnica, la storia"; Ed. Baruffa, Reggio Calabria 2003.

Carmela Coconato: "I sapori, i cibi, gli oggetti e i ricordi"; Editoriale Progetto 2000, Cosenza, 2003

R. Morelli: "Mulini ad acqua in Calabria"; Ed. Carical, Cosenza, 1984

¹⁰ <http://www.etimo.it>: Dizionario etimologico online

¹¹ <http://www.tellusfolio.it>: Marco Cipollini: parole strane rare desuete

Catena Paolana al fiume Crati, con la copiosità delle acque e le molte sorgenti, hanno creato le due aree di paesaggio agricolo segnato dalle gore.

Queste, con la captazione delle acque a monte, si sviluppavano lungo i terreni verso valle, rispettando rigidamente una proporzione di tecnica idraulica – pendenza per spingere l'acqua, ma non forte per non alterare il solco e smuovere la terra dell'alveo di canalizzazione -.


Lungo il percorso servivano, quale risorsa idrica, a parecchi fondi agricoli che sopravvivevano senza dover captare sorgenti in suoli diversi.

Generalmente la gora è in terra, un percorso scoperto, tranne che nella parte terminale, ove l'acqua s'incanalava su un manufatto in muratura piena, ad uno o più archi, fino all'imbocco della "saitta", la torre, quale apertura di adduzione del "caraffo" che giungeva al locale chiuso; e avviava la rotazione delle pale e della mola. Generante ogni mulino aveva, con il pavimento inclinato, un vuoto strutturale in basso, ad arco, di fuoriuscita delle acque usate, che riprendevano la strada del recupero su altra saitta o riscendevano nel torrente.

Il primo caso derivava dalla volontà di sfruttare il più possibile la forza cinetica dell'acqua, nonché la possibilità orografica del sito. Oltre alla farina di cereali, la localizzazione sotto i boschi richiedeva l'uso di un secondo mulino per la farina delle castagne (il mulino di sopra e il mulino di sotto).

Il paesaggio delle gore, la rete delle acque: questo è un aspetto tutto da studiare. La sua consistenza deriva dall'analisi della cartografia catastale storica, che potrebbe far emergere l'essenza dell'intero sistema (punti di deviazione e captazione, possibili luoghi di accumulo per periodi di magra, piccole chiuse relative, ecc.). Non ci sono studi a proposito. Tutto ciò che si trova è l'elenco del costruito e dei ruderi dei più vecchi.

Manca una individuazione di tali "reti d'acqua", che, invece hanno segnato il tradizionale paesaggio agricolo fino all'abbandono dei mulini, di cui l'ultimo ha lavorato fino a cinque anni fa.



In Tavola C3.1 vengono localizzati i mulini e rappresentata la loro consistenza in foto.

La metodologia applicata per definire caratteri e localizzazioni dei mulini di Montalto

Si è proceduto con la ricerca della consistenza e della localizzazione attraverso vari passaggi.

Il primo è stato quello delle notizie d'archivio della Sovrintendenza di Cosenza. E' stato trovato un elenco semplice, scritto a mano su un quaderno, per i quali gli Uffici hanno garantito l'assenza di qualsivoglia vincolo. L'elencazione non ha mai avuto un seguito.

Sotto la voce "archeologia industriale" venivano messi in nota i seguenti mulini:

- Ponte Corvo, via Ferrera
- Parantoro, via Mulino
- San Nicola, Molino Cellarullo
- Via San Francesco
- Via dei Giardini
- Contrada Pietra Bianca
- Parantoro Mulino Napoletano

La suddetta elencazione è priva di alcuna schedatura.

In seguito sono stati effettuati dei sopralluoghi, guidati da personale della Comunità Montana "Media Valle del Crati", che, gentilmente, hanno permesso una visita su loro fuoristrada con personale, permettendo una seguente localizzazione su cartografia adeguata.

Il Comune ha fornito, invece, cartografia risalente al 1991, in cui i mulini più vecchi erano individuabili, ma non tutti.

Nel volume citato in nota bibliografica (F. Medici) risultano elencati solo quattro mulini sul torrente Ferrera; non vengono citati i due del torrente Ennea.

L'intero sistema, integrando le varie fonti, consta dei seguenti mulini, numerati in cartografia con numero progressivo:

MULINO	LOCALITA'	CONSISTENZA
N.1 Scordescia	Zona Vaccarizzo	Ruderi, minimi resti
N.2 Cellarullo	Zona S. Nicola	Rudere
N.3	Località Ponte Corvo	Rudere
N.4 Molini Ferrera	A) e B) su via Ferrera	A) Con rimaneggiamenti , ampliato per due mole e innalzato su due piani; B) Rudere; mulino per castagne
N.5	Località San Francesco	A) Rudere, con visibile innalzamento; due macine B) Rudere; mulino per castagne
N.6 Mulino Napoletano	Parantoro	Rudere. E' stato in funzione fino a cinque anni fa
N.7	Parantoro	Rudere completamente ricoperto da vegetazione. Impossibile accedere e vederne la consistenza

I mulini presenti possono ricondursi alla caratteristica di un posizionamento su terreno con pendenza accentuata, con torre emergente, di altezza medio-grande, collegata alla gora in terra, a sua volta connesso ad un canale portato da un rilevato o da un muro, seguito da un ponte-canale ad uno o più archi, di lunghezza medio-piccola. Il fabbricato è originariamente ad un piano fuori terra, con copertura a tetto ad una o più falde, composto da travi e arcarecci in legno, portanti le tegole a coppo.

Le dimensioni del manufatto di pietra, in pianta, erano quelle strettamente necessarie per l'installazione e la gestione dell'impianto di molitura e per il deposito di attrezzi,

strumenti e cereali. L'altezza, se non manomesso in epoca posteriore, era al massimo di circa m.3,00 alla gronda. Era privo di pavimenti ed intonaci.

Da tali valutazioni ne è escluso l'A) n.5, che presenta una condotta forzata, un'altezza e una metratura superiore, nonché le pareti esterne imbiancate.

Il recupero di ciò che resta

L'incuria nel tempo ha distrutto i mulini. La crisi ha avuto inizio nel dopoguerra, con l'abbandono delle terre (piccole produzioni familiari non economicamente valide e massiccia emigrazione). A questa fase si è aggiunta l'economia di mercato basata sui grandi consumi di massa, con nuovo benessere.

Con l'abbandono dell'interesse e la non manutenzione, i tetti sono crollati; il fabbricato, non più coperto e tutelato dall'acqua, ha subito degrado, come gli impianti. Si conservano maggiormente le strutture di opera idraulica di adduzione, costruite con maggiore solidità e accuratezza.

Si pone il problema del recupero di ciò che resta. Un recupero ampio su tutto il sistema, comprensivo del valore delle gore.

Il recupero deve essere del patrimonio quale testimonianza della locale civiltà contadina, di percorsi turistici, di valli e vie dei mulini.

Non possiamo strategicamente poggiare il loro futuro sul quantizzare e procedere per piccoli incentivi ai privati e basta. La programmazione degli interventi abbraccia più dinamiche, salvando l'esperienza e le conoscenze tecniche, legandole al contesto paesaggistico. **Una risorsa da valorizzare e da riconnettere al territorio.**

Dato il ruolo dello nostro studio – Analisi propedeutiche al Piano Strutturale –, non si ipotizza alcun vincolo. La Sovrintendenza, sulla scelta progettuale del PS, potrà, in sede di Conferenza dei servizi, valutare soluzioni appropriate secondo le proposte progettuali.

I mulini di Montalto sono ubicati in campagna, lontani e con difficoltà di accesso. Sono tutti posti all'interno dei 150 metri di fascia di tutela delle acque pubbliche. Sono tutti privati e non più utilizzati. Forse la valorizzazione, immettendoli in un circuito, avvierebbe una proficua fase di recupero museale della tradizione, valutando anche l'interesse di recuperare i vani del mulino più grande quale punto di accesso e di conoscenza del sistema.

Non a caso, poi, i mulini del Torrente Ferrera si trovano lungo la direttrice di Rete ecologia prevista dalla Regione per Montalto, connettendo il sistema vallivo del Crati alla Catena Paolana e congiungendo la S.I.C. del Bosco Mavigliano alla S.I.N. del Bosco Luta.

Si riporta un esempio di mulino in migliore stato di conservazione, a S Benedetto Ullano, per capire il sistema dei manufatti.

E' anomalo rispetto a quelli di Montalto, poiché posto alla periferia del centro urbano, e presenta la saitta architettonicamente maggiormente rifinita. Forse il suo stretto rapporto con l'insediamento ha permesso una sua migliore conservazione.



LA RETE ECOLOGIA E IL PARCO DELLA CATENA PAOLANA (tav. C3.2)

La Regione Calabria pubblica, nel Supplemento straordinario n. 6 del 10/12/2002, allegato al B.U.R. n. 22 del 30 novembre 2002, Parte I e II, la propria individuazione della Rete ecologia regionale, ulteriormente affermata nel POR Calabria 2000-2006.

Nella lettura emerge visibilmente il ruolo di Montalto Uffugo: esso rientra nella rete con la direttrice di pianura della Valle del Crati, da cui si distacca un braccio che, dalla valle, giunge alla sommità della Catena Paolana, includendo aree di pregio, quali la S.I.C. Bosco di Mavigliano e la SIN Bosco Luta.

La previsione del Piano dovrà tener conto di tale direttiva sovra-comunale, prevedendo una strategia di sviluppo qualitativo lungo la suddetta direttrice. La qualità verte su un aspetto di tutela interrelato ad un sistema di un'economia mirata alla valorizzazione (turismo?).

Non una rete di mera conservazione, ma di collocazione di elementi funzionali ai circuiti economici del resto del territorio.

Il limite di tale spezzone di rete ecologica, abbiamo detto, si innesta al limite del previsto Parco Regionale della Catena Paolana.

La costituzione di esso è ferma alla Commissione ambiente della Regione. Il POR lo individua quale uno dei progetto qualificanti il proprio territorio, legandosi ai già esistenti Parchi dell'Aspromonte e della Sila.

Montalto Uffugo rientra, nella parte di montagna ad ovest della strada pedemontana, all'interno di tale delimitazione (il criterio del limite persegue la linea d'esistenza dei boschi).

Inoltre, su tale parte si riscontra la presenza del vincolo della Galasso, nonché dell'applicazione del Codice sui beni culturali e paesaggistici (D.Lgs. 42/2004), per le voci Bosco e Terreni superiori ai 1200 metri.

Ma di fronte a questa previsione, dobbiamo essere coscienti che, in applicazione della Finanziaria 2007, la Regione, con propria legge del 10 luglio 2008 n. 8, in tema di riordino delle Comunità Montane, annulla la C.M. Media Valle del Crati, che ha gestito fino ad oggi il territorio boschivo. Le aree comunali e private, concesse alla C.M. ritornano ai legittimi proprietari, pur essendo sottoposti alla tutela della Galasso e alle regole forestali. Ci si deve chiedere se vale il principio della statica tutela o, invece, se esiste la possibilità di prefigurare una ricerca di qualità del bosco esistente, annullando tutte le negatività del non intervento (sistemazione di essenze e di sottobosco; diradamento e piantumazione; ecc.)

La chiusura dell'Ente intermedio, che ha sempre investito sullo sviluppo delle aree, in attrezzature e interventi per un uso adeguato alla loro valorizzazione, perde ogni possibilità di azione. I terreni rientrano in una gestione "spezzettata" comunale.

E' auspicabile che, invece, decolli il Parco, quale soggetto di azione unitaria.

In attesa di ciò il Comune può lavorare su una strategia di attesa, verificando con l'approvazione del PS la possibilità di predisporre azioni mirate.

Si può supporre di individuare, in applicazione della legge parco, delle aree cuscinetto (le future aree pre-parco), interrelando le risorse d'interesse storico-insediative con gli ambiti naturali e agricoli.

La stessa Catena Paolana, così come la si legge ora, stretta tra le pressioni della costa e dello sviluppo vallivo del Crati, presenta una sua realtà complessa, fatta di strade, di ambiti naturali, ma anche d'insediamenti storici.

Non si può ipotizzare un parco di mera tutela, ma di relazioni, di attività, d'insediamenti, di beni storici e di risorse naturali.